

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Visto il DPR n. 249 del 24 giugno 1998;  
Visto il DPR n. 235 del 21 novembre 2007;  
Vista la Nota MIUR, prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;  
Considerato il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglie dell'Istituto;  
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 12/01/2021  
Viste le Delibere n°12 e13/2021 del Consiglio di Istituto del 15/02/2021

### SI EMANA

in ottemperanza alle disposizioni vigenti, il presente

#### Regolamento di disciplina

##### **Premessa**

Il presente Regolamento di disciplina dell'Istituto garantisce il rispetto delle norme sopra riportate e l'osservanza dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Regolamento di Disciplina è reperibile sul sito dell'Istituto <http://www.corinaldesi-padovano.edu.it> e comunque consultabile presso la Segreteria dell'Istituto; è garantita la massima pubblicità dello stesso Regolamento, tra studentesse, studenti, famiglie e personale dell'Istituto.

Il Regolamento di Disciplina di un Istituto deve rappresentare uno strumento efficace e rigoroso per delineare i limiti del comportamento ammesso nell'ambito di un'istituzione scolastica italiana, conservando il valore della dignità di una persona e la sacralità dell'educazione.

Ogni Regolamento di Disciplina non può prescindere dai riferimenti normativi e non può in alcun modo far venire meno i diritti della persona e le conseguenti possibilità di ricorrere contro la sanzione irrogata.

Un Regolamento di Disciplina deve sempre essere considerato elemento educativo più che punitivo e quindi le differenti sanzioni devono essere commisurate alle infrazioni anche in considerazione del contesto generale e specifico in cui avviene l'infrazione.

Ogni Regolamento di Disciplina deve essere pubblico, diffuso, in maniera capillare, fra tutti gli attori dell'istituzione scolastica ed accessibile in ogni situazione.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

**Art. 1** - La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di vita sociale democratica ma soprattutto di apprendimento, che richiede il rispetto reciproco tra le persone. Gli studenti dovranno sempre esprimere tale rispetto verso l'istituzione, verso tutte le componenti della medesima e verso le sue strutture.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

**Art. 2** - Lo studente non deve utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di tale articolo comporta, oltre alla relativa sanzione disciplinare, il ritiro temporaneo dell'apparecchio la cui restituzione avverrà non oltre il termine dell'orario della lezione. In caso di rifiuto di consegna dell'apparecchio da parte dello studente, il rifiuto si configura come uno dei comportamenti descritti dall'art 3 o dall'art. 4.

## **MANCANZE DISCIPLINARI**

**Art. 3** - Si configurano come mancanze lievi le seguenti:

- frequentare irregolarmente le lezioni e non assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- effettuare assenze ingiustificate, individuali o collettive, dalle lezioni;
- presentarsi occasionalmente in ritardo alle lezioni;
- non giustificare occasionalmente l'assenza entro il giorno successivo a quello del rientro a scuola;
- utilizzare in maniera scorretta i contenitori per la raccolta differenziata;
- utilizzare, occasionalmente, abbigliamento poco decoroso;
- disturbare lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- accedere al bar fuori dagli orari consentiti;
- non prendersi cura dei locali scolastici, del decoro dell'aula, dell'ordine dei banchi;
- lanciare oggetti non contundenti;
- disturbare lo svolgimento delle lezioni altrui nei cambi d'ora e negli spostamenti interni;
- usare occasionalmente apparecchi elettronici (lettori MP3, tablet, smartphone, videogames, ecc.) durante le lezioni;
- rifiuto di ottemperare a un ordine del docente legittimamente impartito in qualsiasi attività curricolare ed extracurricolare

**Art. 4** - Si configurano come mancanze gravi, le seguenti:

mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;

- violazione alle norme di sicurezza;
- rifiuto di ottemperare a un ordine del docente legittimamente impartito creando intralcio al regolare svolgimento delle attività didattiche;
- non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria dell'altrui sicurezza;
- rovinare attrezzature di laboratorio o materiale vario di proprietà della scuola, sia per negligenza sia per reiterata disattenzione;
- mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al personale dell'Istituto, oppure ai compagni;
- tenere un comportamento scorretto, tale da compromettere il buon nome della scuola;
- minacciare apertamente i compagni o il personale dell'Istituto;
- usare apparecchi elettronici durante l'esecuzione di prove scritte o per filmare, registrare o fotografare lezioni o parti di esse senza autorizzazione;
- fumare all'interno dell'edificio scolastico o nel cortile interno dello stesso;
- imbrattare le pareti dei locali scolastici, o rovinare suppellettili, arredi scolastici, etc.;

- persistere in comportamenti o azioni scorrette;
- utilizzare il turpiloquio;
- avere comportamenti che possano portare danno a sé o ad altri;
- uscire dall'aula senza permesso;
- manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica, ecc.) o diffondere ingiustificati allarmi.

**Art. 5.** - Si configurano come mancanze gravissime le seguenti:

sottrarre beni e/o materiali a danno dei compagni, del personale, dell'Istituto;

- compiere atti di vandalismo;
- compiere atti di violenza fisica o psicologica su persone;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno dell'Istituto o comunque entro gli spazi scolastici;
- spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o comunque entro gli spazi scolastici;
- compiere reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- trattare in modo improprio i dati personali acquisiti tramite cellulari o altri dispositivi elettronici;
- compiere furti a danno dei compagni o del personale dell'istituto o di quest'ultimo;
- diffondere, anche via web, immagini e/o filmati riguardanti ambienti o persone dell'istituto senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni o comunque valutabili quali condotte di "bullismo" o atti di "cyber bullismo";
- falsificare o sottrarre atti pubblici.

## **SANZIONI**

**Art. 6.** - Le mancanze di cui all'art. 3 vengono sanzionate con una ammonizione scritta riportata sul registro di classe.

**Art. 7.** - Le mancanze di cui all'art. 4 vengono sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni.

La sanzione della sospensione può prevedere l'obbligo di frequenza nei casi di minore gravità.

Può essere disposta anche la esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.

**Art. 8.** - Le mancanze di cui all'art. 5 vengono punite con la sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni, con eventuale denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di atti di rilevanza penale. La trasmissione delle comunicazioni relative viene effettuata dal Dirigente scolastico all'autorità competente.

**Art. 9.** - Le mancanze di cui all'art. 5 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:

- a) sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone

- b) il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

**Art. 10.** - Le mancanze di cui all'art. 5 vengono punite con la sospensione fino al termine delle lezioni quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:

- a) ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

## **ORGANI COMPETENTI**

**Art. 11.** - Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni sono:

- a) i singoli docenti ed il Dirigente scolastico per le sanzioni di cui all'art. 6;
- b) il Consiglio di classe allargato con tutte le sue componenti per le sanzioni di cui agli artt. 7 e 8;
- c) il Consiglio di istituto per le sanzioni di cui agli artt. 9 e 10;

Soggetto competente a decidere sulle impugnazioni è l'Organo di garanzia.

## **PROCEDIMENTO**

**Art. 12.** - Il procedimento per l'irrogazione della sanzione della ammonizione inizia con la contestazione dell'addebito effettuata oralmente dal Docente o dal Dirigente, con l'avviso che si intende applicare la sanzione.

Lo studente ha il diritto di esporre le proprie ragioni per evitare l'applicazione della sanzione.

Dopo avere ascoltato lo studente, il Docente o il Dirigente decidono se applicare la sanzione. In questo caso l'ammonizione viene comunicata allo studente e riportata sul registro di classe.

Nella annotazione relativa il procedente deve dichiarare i motivi che hanno portato all'applicazione della sanzione stessa, e specificare che lo studente viene ammonito.

**Art. 13.** - Il procedimento per l'irrogazione delle sospensioni fino a 15 giorni inizia con la richiesta della convocazione del Consiglio di classe in sede disciplinare.

Tale richiesta può essere formulata da un singolo docente, o da più docenti della classe, rivolta al Dirigente scolastico. La convocazione può anche essere disposta su iniziativa del Dirigente scolastico a conoscenza dei fatti. In caso di richiesta scritta firmata da almeno quattro docenti della classe, il Dirigente scolastico dispone la convocazione del Consiglio di classe entro 5 giorni, negli altri casi il Dirigente scolastico valuta l'opportunità di convocare il Consiglio di classe valutando sommariamente la gravità e la fondatezza degli addebiti contestati allo studente.

Della convocazione del Consiglio di classe devono essere immediatamente informati, anche telefonicamente e con successivo invio per posta elettronica, i genitori dello studente e lo studente stesso. Gli stessi devono essere informati circa gli addebiti a carico dello studente e devono altresì essere avvisati della possibilità di esporre le proprie ragioni anche intervenendo personalmente in sede di Consiglio di classe.

In caso di assenza dello studente o dei suoi genitori, purché siano stati correttamente informati, il Consiglio di classe procederà con i dati in suo possesso.

Al Consiglio di classe in sede disciplinare non possono partecipare come componenti lo studente sottoposto a procedimento e i suoi genitori.

Al termine della riunione, alla sola presenza dei consiglieri, il Consiglio di classe decide la sanzione da applicare.

Se ancora presenti nell'Istituto, la sanzione eventualmente decisa è comunicata immediatamente allo studente e ai genitori. Se non presenti verrà comunicata in forma telefonica e successivamente scritta, anche tramite posta elettronica, nel più breve tempo possibile.

Stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi non definitivi, la sanzione decisa può essere immediatamente applicata.

Resta fermo il diritto di impugnazione previsto dagli articoli seguenti, e l'impegno dell'Istituto a compensare con opportune attività didattiche aggiuntive, in caso di vittoria presso gli organi di garanzia, il danno eventualmente subito dallo studente per i giorni di sospensione ingiustamente scontati.

**Art. 14.** - Il procedimento per l'irrogazione della sospensione oltre 15 giorni inizia con la richiesta della convocazione del Consiglio di Istituto in sede disciplinare.

La convocazione è disposta su iniziativa del Dirigente scolastico, quando ritiene che ricorrano i casi previsti dagli artt. 9 e 10, perché è immediatamente evidente la gravità del fatto o perché tale gravità è valutata dal Consiglio di classe riunito in sede disciplinare per i casi di cui agli artt. 7 e 8.

Della convocazione del Consiglio di istituto devono essere immediatamente informati, telefonicamente e anche con posta elettronica, i genitori dello studente e lo studente. Gli stessi devono essere informati circa gli addebiti a carico dello studente e devono altresì essere avvisati della possibilità di esporre le proprie ragioni anche intervenendo personalmente in sede di Consiglio di istituto.

Si procede poi come descritto nell'art. precedente.

Per quanto riguarda la validità della seduta, la facoltà di astenersi dei consiglieri, il conteggio dei voti per raggiungere la maggioranza, e le altre questioni procedurali, si rinvia alle norme per il funzionamento del Consiglio di Istituto.

## **IMPUGNAZIONI**

**Art 15.** - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.

**Art. 16.** - L'Organo di garanzia è composto da uno studente, un genitore, un docente designati dalle rispettive componenti del Consiglio di istituto non necessariamente all'interno del Consiglio stesso, ed è presieduto dal Dirigente scolastico o da un collaboratore da lui delegato. Devono essere anche designati i membri supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità dei membri titolari.

L'Organo di garanzia deve essere convocato dal Dirigente scolastico entro 10 giorni dalla data della presentazione del ricorso e decide entro lo stesso termine.

Non è necessaria l'audizione del ricorrente potendosi decidere anche solamente in base alla documentazione acquisita.

L'Organo di garanzia è validamente costituito con la partecipazione di tutti i componenti, decide a maggioranza e non è ammessa astensione, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni dovranno essere sempre motivate.

Coloro che hanno partecipato al procedimento di irrogazione della sanzione impugnata, in qualità di docenti o di Dirigente scolastico di cui all'art. 12, di componenti del Consiglio di classe di cui all'art. 13, di componenti del Consiglio di istituto di cui all'art. 14, non possono far parte dell'organo di garanzia e devono essere sostituiti.

Non possono far parte dell'organo di garanzia e devono essere sostituiti anche lo studente sottoposto a sanzione ed i suoi genitori.

## **NORME FINALI**

**Art. 17.** – Il Consiglio di Classe può convertire la punizione disciplinare per lo studente che abbia commesso mancanze lievi, o anche mancanze gravi, in attività socialmente utili da svolgere a favore della comunità scolastica o tramite l'accordo con altri enti di volontariato operanti sul territorio. L'attività socialmente utile deve essere richiesta da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o da chi ne fa le veci. I danni arrecati al patrimonio dell'Istituto vanno comunque risarciti dallo studente come mancanze gravissime.

**Art. 18.** - Nel caso in cui il comportamento dello studente sia contrario anche alle norme penali, e venga avviato un procedimento a suo carico, la sanzione disciplinare verrà comunque applicata ai sensi del presente regolamento.

Nel caso in cui il comportamento dello studente dovesse arrecare danno ai beni dell'Istituto, o a quelli di altri soggetti pubblici o privati, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare lo studente sarà chiamato a risarcire i danni provocati ai sensi delle norme civilistiche vigenti.

**Art. 19.** - Lo studente, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti", può effettuare una segnalazione all'Organo di garanzia interno oppure al Dirigente scolastico per gli adempimenti necessari.

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO  
F.to Vania Giacometti

IL DIRIGENTESCOLOSTICO  
F.to Anna Maria Nicolosi